



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Alla Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

e p.c. Al

**Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e p.c. Al

**Servizio V – Tutela del paesaggio
della Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. Alla

**Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Loc. Passo di Frassineto, S.P. Nuova Sestinese.**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di Parco eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori

Proponente: FERA Srl.

Parere di competenza - II riunione di conferenza di servizi

Con riferimento alla richiesta trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS per la procedura in oggetto, avviata in data 04/04/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 28/06/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 17170 del 02/07/2024 e relativa alla convocazione della II riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 luglio 2024 ore 10:00;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: *sabap-si@pec.cultura.gov.it*

PEO: *sabap-si@cultura.gov.it*

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 04/04/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 9908 del 06/04/2023;

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 07/02/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 3848 del 09/02/2024 e relativa alla convocazione della I riunione di conferenza di servizi per il giorno 19 marzo 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 12498 del 04/05/2023 di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 7298 del 14/03/2024 discusso in sede di I conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della I conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 28/03/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 8770 del 29/03/2024;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> con particolare riferimento alle integrazioni prodotte dal Richiedente a seguito della richiamata ns. nota prot. 12498 del 04/05/2023 e ns. prot. 17170 del 02/07/2024;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

ESAMINATO con particolare riguardo alle valutazioni di seguito riportate, il documento denominato "1.17 Risposta integrazioni PAUR" mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Scrivente Soprintendenza e della Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

ESAMINATE le ulteriori integrazioni documentali prodotte dal Richiedente e accettate da Codesta Regione Toscana accogliendo una proroga sull'espressione finale delle determinazioni della conferenza di servizi come da trasmessa a mezzo PEC in data 22/04/2024 con nota ns. prot. 10919 del 24/04/2024, depositate al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> in tre cartelle denominate Chiarimenti post CDS 1 - 2 - 3;

CONSIDERATO che dalla documentazione revisionata dal Proponente non si evincono modifiche sostanziali all'impianto che mantiene le proprie rovinose conseguenze in termini di impatti percettivi sul paesaggio circostante, come ampiamente delucidato dalla Scrivente con ben due pareri approfonditamente motivati;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, riconferma quanto segue, puntualizzando gli aspetti di competenza di maggior importanza e in risposta alle osservazioni riportate nel documento "1.17 Risposta integrazioni PAUR" e integrate a seguito dell'esame del documento integrativo "1.21 Chiarimenti e approfondimenti I CDS" secondo i punti ivi riportati. Il testo che segue è il medesimo prodotto per l'emissione del parere di competenza ns. prot. 7298 del 14/03/2024 discusso in sede di I conferenza di servizi a cui vengono integrati paragrafi ritenuti utili a motivare la profonda valutazione negativa dell'impianto in oggetto:

In riferimento al p.to 1 e 9

Il Proponente, in coerenza con il quadro normativo vigente, specifica: *«per quanto riguarda le così dette aree idonee "ope legis" (ad oggi ampliate grazie alla Legge n. 41 del 21/04/2023), si tiene a precisare che il decreto legislativo n. 199/2021 e ss.mm.ii. ha previsto alcune semplificazioni specifiche degli iter autorizzativi per gli impianti localizzati nelle aree che saranno ritenute idonee. Le semplificazioni consistono nella riduzione di un terzo dei termini per l'autorizzazione e nella natura obbligatoria ma non vincolante del parere dell'autorità paesaggistica. I criteri di individuazione delle aree idonee saranno definiti con decreto ministeriale, che ad oggi non risulta ancora adottato. Nelle more dell'adozione del decreto, l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 individua alcuni criteri*



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

generalmente applicabili in via transitoria per individuare aree da considerare idonee. Occorre comunque rimarcare che le aree che non rispettano i criteri di cui all'art. 20 comma 8, e che quindi non possono ritenersi oggi idonee, non sono necessariamente non idonee, cioè aree sulle quali non si possono realizzare nuovi impianti. Sono solo aree dove non si applicano le semplificazioni speciali previste dall'art. 22 del decreto legislativo».

Con Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune art. 1, comma 2.1 viene determinata la riduzione della fascia di rispetto per gli impianti eolici e per gli impianti fotovoltaici ai fini dell'identificazione delle aree idonee. La previgente fascia di rispetto di sette chilometri, tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela di cui al D.Lgs 42/2004, è ridotta a tre chilometri.

Pertanto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 articolo 20, comma 8 considera quali "aree idonee" «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b, del medesimo decreto, **né ricadono** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici».

Dall'analisi della documentazione prodotta, entro la suddetta fascia di rispetto così come indicata dal D.Lgs 199/2021 aggiornato al D.L. 13/2023 risultano ricadere un numero assai cospicuo di beni sottoposti a tutela monumentale di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004. Si individuano i seguenti beni sottoposti a tutela (art. 10 comma 1 e 3 del D.Lgs 42/2004), a cui si aggiungono i tessuti storici e le aree protette (già delucidate nel ns contributo prot. 12498 del 04/05/2023:

- a) Eremo di Cerbaiolo – Pieve Santo Stefano;
- b) Chiesa di San Bartolomeo a Sintigiano – Pieve Santo Stefano;
- c) Fabbicato sito in loc. Montebotolino - Badia Tedalda;
- d) Cappella di Sant'Antonio o Santuario di Sant'Antonio alla Macchia – Pieve Santo Stefano;
- e) Cimitero di Cerbaiolo – Pieve Santo Stefano;
- f) Eremo Madonna del Faggio – Pieve Santo Stefano;
- g) Chiesa di San Giovanni Gualberto – Pieve Santo Stefano;
- h) Chiesa di Sant'Emidio – Viamaggio, Badia Tedalda;
- i) Chiesa di San Bartolomeo – Caprile, Badia Tedalda.
- l) Tessuto storico Viamaggio – Badia Tedalda;
- m) Tessuto storico Arsicci – Badia Tedalda;
- n) Tessuto storico Il Poggio – Badia Tedalda;
- o) Tessuto storico Caprile – Badia Tedalda.
- p) Sito di Importanza Regionale IT5180103 Bosco di Montalto;
- q) ZSC IT5180010 Alpe della Luna.

In particolare preme ribadire la forte vicinanza dell'impianto all'Eremo di Cerbaiolo (Pieve Santo Stefano) tutelato con dichiarazione di interesse culturale di cui al D.M. 26/06/2015 e alla Chiesa di San Bartolomeo a Sintigiano (Pieve Santo Stefano) con D.M. 19/11/2020, veri capisaldi non solo delle importanti testimonianze storico-artistiche dell'area, ma anche del forte valore escursionistico e di fede per la presenza dei Cammini di San Francesco.

Il livello di visibilità, delineato dal Proponente nella sua trattazione, intercorrente tra i beni culturali rientranti nella fascia di rispetto e l'impianto eolico, risulta a tali fini del tutto ininfluenza rispetto alla definizione che il Legislatore ha inteso dare nel citato D.Lgs 199/2021 pur semplificato come sopra detto. Le analisi di percettibilità esposte appaiono dunque del tutto superflue rispetto al dettame di legge.

Ciò premesso appare chiaro, come già esposto per l'altro impianto proposto dalla medesima Società FERA Srl ovvero "Badia del Vento", come ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021 l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio che mantiene il proprio valore vincolante.

Ebbene, questa Soprintendenza, competente ad esprimere il proprio parere di compatibilità paesaggistica dell'intervento e di conformità al Piano Paesaggistico regionale, ha già ampiamente delucidato le proprie



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

determinazioni in negativo con nota prot. 12498 del 04/05/2023 e che nella presente trattazione vengono riconfermate e ulteriormente approfondite.

Per quanto sopra analizzato è necessario infine trattare del Decreto 21 giugno 2024 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, inerente la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", finalizzato a stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 1, comma 1 lett. b). Per tali finalità, ai sensi dell'art. 3, le Regioni individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.

Tali principi, sanciti all'art. 7, si improntano sulla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico della Nazione e difatti per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto *"delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali"* (art. 7 comma 2 lett. a).

Il successivo comma 3 ribadisce che *"sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri"*.

Ebbene l'impianto ricade pienamente in aree sottoposte a tutela ex art. 142 del D.Lgs 42/2004 e dista soli 2,76 km dall'Eremo di Cerbaiolo. Pertanto si evince come, seppur in attesa di uno specifico regolamento regionale e di una conseguente esatta definizione delle fasce di rispetto da individuarsi, anche il recente D.M. 21 giugno 2024 ribadisce i principi cardine di tutela già enucleati dal D.Lgs 199/2021.

Seppur sopra chiariti gli aspetti di "forma" del presente procedimento appare doveroso soffermarsi anche sugli aspetti di "sostanza" atti a giustificare le motivazioni ostative alla realizzazione dell'intervento espresse dalla Scrivente basate sulle integrazioni prodotte con particolare attenzione all'aggiornamento della 5.3 Relazione paesaggistica, del documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni e del documento 1.17 Risposta integrazioni PAUR.

Il grafico di visibilità in figura 2 (rif. pag 9 del documento 1.17) risulta di scarsa utilità a formulare valutazioni di merito esaustive da parte della Scrivente. Nei 30 fotoinserimenti proposti, sussiste una parziale selezione di scatti fotografici eseguiti da punti di ripresa in cui l'impianto non sarebbe visibile o scarsamente visibile con l'indubbio risultato di generare conclusioni atte a ridurre il reale impatto percettivo delle opere.

Su tale aspetto si condividono in buona parte le osservazioni pervenute ai sensi di legge dalle Associazioni del territorio: molte viste, anche da punti significativi, sono state appositamente evitate dal Proponente al fine di ridurre l'impatto percettivo desumibile dal proprio esame. Inoltre, come sopra evinto, si registra in taluni casi la selezione di appositi punti di ripresa con la presenza di ostacoli visivi atti a minimizzare gli impatti (emblematico il fotoinserimento dal tessuto storico di Caprile). Ne consegue che la tabella riportata in conclusione e soprattutto il grafico a torta derivato dai dati artificiosamente conseguiti non possa rappresentare l'effettivo impatto percettivo delle opere di progetto che risulta di fatto realisticamente maggiore di quanto dichiarato.

Dall'Eremo di Cerbaiolo, sopra richiamato (dichiarato di interesse culturale di cui al D.M. 26/06/2015), il proposto impianto eolico dista su indicazione progettuale soli 2,76 km. Seppur l'orografia del terreno, grazie alla presenza del rilievo montuoso di Montalto schermi parzialmente gli aerogeneratori verso il Passo del Frassineto (a nord-ovest), gli impatti percettivi dal complesso tutelato appaiono esageratamente evidenti verso il Passo di Viamaggio (a sud-est) verso cui si aprono rapporti di visibilità diretta.

L'alto valore instaurato tra i bene monumentale e l'intorno territoriale in cui è sorto è dimostrato dalla stessa Relazione storico-morfologica a motivazione della dichiarazione di interesse culturale, difatti *«L'Eremo di Cerbaiolo è un notevole esempio di insediamento religioso in ambiente impervio; nato come Monastero Benedettino e diventato poi parrocchia col titolo di Sant'Antonio [...] I terreni [omissis] attorno al complesso sono, in parte boschivi e in parte a pascolo, sono tutti limitrofi all'immobile; in basso rispetto al resto del complesso e all'interno di una parte boschiva si trova la piccola cappella intitolata a Sant'Antonio, edificio a torre con un fianco poggianti sulla nuda roccia»*. Ma ad arroccarsi sul declivio roccioso di Montalto è



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

l'intero Eremo, donato nel 1216 a San Francesco e detenuto dai Francescani fino al 1783, che fonda le proprie origini su un territorio appunto "impervio", aspro, lontano dai centri urbani e dalle arterie di collegamento di fondovalle. Un ambiente inospitale, senza la presenza dell'uomo e delle sue trasformazioni apportate al territorio, per permettere una vita di contemplazione spirituale e votata al raccoglimento nel mezzo dei boschi e della natura circostante (come tra i più alti esempi il Santuario de La Verna). Per la propria collocazione sopraelevata si aprono visuali panoramiche di eccezionale valore su tutti i rilievi montuosi che fanno da sfondo al bene, incorniciando delle vedute di rara bellezza. Le foto che comunemente ritraggono il complesso, al centro di visite turistiche, esperienze di raccoglimento spirituale, passeggiate di trekking, inquadrano il bene con sullo sfondo il rilievo di Montalto e le catene montagne circostanti tra cui il crinale che dal Passo di Viamaggio si estende fino al Passo di Frassineto.

E a comprovare il pregio di tali testimonianze architettoniche e dell'inscindibile rapporto col territorio circostante è lo stesso PIT/PPR all'interno della Scheda d'Ambito n. 12 "Casentino e Valtiberina" che tra i propri elementi di valore nella relativa Invariante strutturale pone (rif. pag. 39): *"Gli edifici religiosi come i complessi monastici, le pievi romaniche e gli edifici isolati a carattere eremitico, che segnano e connotano significativamente il territorio: le pievi romaniche e le chiesette suffraganee ancora ben conservate (pieve di Santa Maria a Corsano, Pieve di Santa Maria a Micciano, Pieve di San Cassiano-Caprese; Pieve di San Pancrazio-Sestino; le badie (San Michele Arcangelo a Badia Tedalda, San Bartolomeo ad Anghiari, San Bartolomeo a Succastelli a Pieve Santo Stefano); gli eremi (l'Eremo della Madonna del Faggio, l'Eremo di Cerbaiolo, l'Eremo di Montecasale)".* Insieme al più noto Eremo di Cerbaiolo anche quello, più minuto e modesto, della Madonna del Faggio, tutela *ope legis* dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 ex art. 10 comma 1, dista pressappoco 3,25 km dall'impianto.

Ben oltre le criticità, in parte già esposte e riprese nel proseguo, in ordine alla tutela paesaggistica dell'area questa Soprintendenza, quale organo di controllo periferico del Ministero della Cultura, chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla tutela monumentale per cui detiene competenza esclusiva, ritiene l'intervento in aperto contrasto con la salvaguardia dei valori fondanti del complesso e instaurati tra il bene e il territorio che lo circonda. Neppure possono essere adottate misure atte ad una mitigazione degli impatti percettivi dell'impianto in quanto pale eoliche di 180 metri di altezza da terra non permettono alcuna misura contenitiva dei rapporti di intervisibilità.

A tal fine, per quanto disposto dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, *"qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, la Scrivente Soprintendenza esprime propria determinazione negativa all'intervento essendo l'intervento in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto bene monumentale e intorno territoriale.

A tal fine il Proponente cita le recente Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01) che vede il Ministero aver espresso dissenso motivato in sede di conferenza di servizi per la valutazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile basando le proprie determinazioni sull'art. 26 comma 2 del D.Lgs 42/2004. In tale Ordinanza viene riportato: *"Il dissenso motivato espresso dal MIBAC (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004"*.

E' innegabile come anche a seguito della valutazione negativa espressa dalla Scrivente con parere ns. prot. 7298 del 14/03/2024, facendo ricorso a quanto previsto dall'art. 26, comma 2 del Codice, i competenti Uffici regionali del Settore VIA-VAS non abbiano concluso il procedimento ma al contrario abbiano convocato una seconda conferenza di servizi per raccogliere le determinazioni di tutte le Amministrazioni e Soggetti interessati a seguito della produzione della ulteriore documentazione integrativa depositata.

In accordo alla citata Ordinanza, e nel rispetto dei principi partecipativi riconosciuti dal diritto amministrativo, la convocazione della seconda CDS *«non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva»*.

La determinazione conclusiva non può però che tenere conto del disposto di Legge ex art. 26, comma 2 assicurando, a giudizio della Scrivente, piena tutela e conservazione del patrimonio monumentale interessato.

Per le medesime motivazioni viene espresso un giudizio negativo anche in merito alla salvaguardia monumentale della Chiesa di San Bartolomeo a Sintigiano (dichiarata di interesse culturale con D.M. 19/11/2020) dalla cui Relazione storico-morfologica, a motivazione del valore del bene, si evince *«nella tradizione locale è un luogo di culto e un elemento identitario importante»*. Seppur gli elementi valoriali sotto il profilo storico e architettonico



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

dell'immobile siano inferiori rispetto al vicino Eremo di Cerbaiolo appare doveroso sottolineare la prossimità dell'impianto e la sua percezione visiva diretta di tutte e sette le pale eoliche di progetto che si stagliano sul crinale di sfondo della Chiesa (rif. documento 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni pag. 16).

Sul rapporto di intervisibilità intercorrente tra bene culturale e paesaggio circostante, e sulle modalità di godimento e fruizione delle componenti paesaggistiche costituenti un'ampia e ricca realtà come quella oggetto di trasformazione sembra utile citare la sentenza n.797/2023 di recente pronunciamento da parte del TAR Toscana da cui si evince come «una pur limitata visibilità dell'opera, anche dall'alto, può certamente incidere sulla complessiva percezione visiva dell'area, tanto più che oggi la possibilità di apprezzare il paesaggio da una prospettiva aerea non può ritenersi del tutto remota, dovendosi pertanto fare riferimento ad una nozione più ampia di panorama».

Secondo quanto sopra esposto, le foto che ritraggono l'Eremo di Cerbaiolo sono in buona parte scattate da punti panoramici a distanza che inquadrano il bene immerso tra i monti e i boschi che lo accerchiano. Non solo: numerosissime immagini lo raffigurano (di qui il riferimento alla sentenza citata) con riprese scattate dall'alto mediante l'utilizzo di droni aerei. Quanto esposto serve a suggellare come le modalità di fruizione, di godimento pubblico del bene e di valorizzazione dello stesso, oltre che di tutela, siano inequivocabilmente alterate in negativo e compromesse nei propri caratteri valoriali, dalla realizzazione delle opere in progetto.

In risposta alle osservazioni finali si specifica che il contenuto offerto dalla citata sentenza TAR Toscana n.797/2023 è stato inserito e trattato unicamente come ulteriore contributo ed elemento aggiuntivo di valutazione. Per la peculiarità del bene e soprattutto per le caratteristiche del proprio inserimento nel contesto circostante, quanto emerso dalla sentenza pare assolutamente appropriato e coerente. Le parole del Proponente *"sembra comunque non condivisibile nel merito"* lasciano supporre più ad una selezione di sentenze utili alla conclusione favorevole del procedimento anziché ad una valutazione tecnica oggettiva.

A tal proposito poniamo l'attenzione sulle recenti determinazioni del TAR Sardegna sulla realizzazione di impianti eolici simili al presente. L'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese, grazie all'approvvigionamento da energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 *«non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni [...] degli organi competenti»* (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023).

E ancora *«se è vero che l'implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell'ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell'art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l'erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R.. Invero, il "territorio", quale componente dell'"ambiente", costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di "paesaggio", evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre»* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776).

Ne deriva che la cosiddetta transizione ecologica, auspicabile e concretamente in essere, non può avvenire se non coniugando le restanti esigenze di tutela e di interesse pubblico tra cui *in primis* la salvaguardia della componente paesaggio e del patrimonio monumentale.

A mero titolo esemplificativo e solo per citare una parte delle più recenti istanze pervenute, la Scrivente, che capziosamente potrebbe essere additata quale di perenne ostacolo alla transizione, ha valutato positivamente la compatibilità di impianti da fonte eolica quale ad esempio il parco eolico offshore al largo delle coste di Civitavecchia per complessivi 270 MW, il parco eolico offshore Wind Project per una capacità complessiva di 225 MW, parco eolico Civitavecchia B offshore Wind per una capacità complessiva di circa 375 MW, la centrale eolica denominata Modica della potenza di 504 MW in provincia di Viterbo e la centrale eolica denominata Montalto di Castro 2 della potenza di 510 MW anch'essa in provincia di Viterbo.

Si rammenta che l'impianto in oggetto pesa per 29,4 MW di potenza.

In riferimento al p.to 3 e 9

In merito agli effetti cumulativi indotti dalla compresenza di altri impianti eolici i cui procedimenti autorizzativi sono già stati avviati, vale ribadire, secondo quanto correttamente osservato dal Proponente e come già comunicato in sede di determinazioni per l'impianto di "Badia del Vento", che non può disporsi quale onere a proprio carico quello di valutare gli effetti cumulativi derivanti dalla sommatoria dell'impianto proposto e da quelli presentati da altri soggetti il cui iter autorizzatorio è stato avviato solo in tempi successivi.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

E' però fatto obbligo per il Proponente rendere esaustivi gli effetti cumulativi rispetto ai tre procedimenti autorizzatori avviati preliminarmente, ovvero l'impianto "Badia del Vento" (tot. 7 aerogeneratori) del medesimo Richiedente Società FERA Srl e gli impianti presso Poggio dell'Aquila (tot. 2 aerogeneratori) proposti dalla Società Orchidea Preziosi Srl e Biagirini Silvio e n. 1 dalla Società ENIT Sas. La Orchidea Preziosi non a caso chiede nelle ultime osservazioni consultabili sul sito regionale Settore VIA-VAS una modifica al presente impianto atto a garantire una distanza minima di 500 metri rispetto agli aerogeneratori di propria competenza. Ciò anche a dimostrazione di come l'insieme di tutte le pale eoliche ad oggi in essere siano significativamente fitte tra loro rischiando, come già comunicato nel precedente parere, di venire a determinare una vera e propria barriera visiva tra l'alta Valtiberina toscana e, scavallando, l'alta Valmarecchia e l'alta Valle del Savio romagnole.

Le valutazioni della Scrivente sono *in primis* formulate sulla base dell'esame del documento aggiornato 5.2 Studio di impatto ambientale paragrafo "5.3. Impatti cumulativi" (da pag. 322 a 327) e in particolare dell'elaborato 5.3 Relazione paesaggistica in cui l'argomento viene trattato nel paragrafo "8.1.10. Impatti cumulativi". Risulta efficace a livello grafico la "Figura 82 - Estratto PSS-5.24_Analisi visiva – AIP e Area di impatto visivo cumulativo". Da questa si evince in maniera chiara come ampie fasce di territorio mostrino rapporti diretti di intervisibilità anche a lunga distanza (l'analisi viene condotta entro un raggio di 9 km ma gli impatti percettivi superano abbondantemente tale misura) e soprattutto come un'alta percentuale dello stesso presenti impatti derivanti dalla sommatoria con altri due, tre, quattro in totale, impianti in fase autorizzatoria (aree colorate in verde e giallo).

Secondo quanto sopra riportato, la planimetria dimostra ulteriormente come dall'Eremo di Cerbaiolo si aprano visuali dirette sugli aerogeneratori rivolti verso il Passo di Viamaggio (secondo quanto dichiarato dal Proponente in numero di 2), dalla Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano si aprano visuali dirette su tutti gli aerogeneratori di Passo del Frassineto e di Poggio dell'Aquila (tot. 7+3 ovvero 10) in analogia alla Canonica della Chiesa di San Lorenzo (dichiarata di interesse culturale con D.M. 06/04/1998) da cui è percepibile la totalità di detti impianti. Seppur a maggiore distanza vale la stessa criticità per i beni monumentali rappresentati dalla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle e del bene sito in loc. Montebotolino, o dalla Chiesa di San Bartolomeo a Caprile che si collocano in posizione mediana rispetto all'impianto eolico di "Badia del Vento" e del presente "Passo di Frassineto" (oltre che di quelli su Poggio dell'Aquila) risentendo di duplici, triplici effetti. Manca del tutto la rappresentazione attraverso efficaci fotoinserimenti raffiguranti la complessità degli impianti per valutare con maggiore consapevolezza gli effetti cumulativi indotti dalla sommatoria degli aerogeneratori. Emblematico è il caso della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle per la quale viene appositamente scelta una veduta panoramica rivolta esclusivamente verso destra rispetto al piazzale antistante, ovvero verso l'impianto di "Passo di Frassineto" (visibili tutti i 7 aerogeneratori), capace però di celare i restanti aerogeneratori dell'impianto (del medesimo Proponente) di "Badia del Vento", appena sulla sinistra della foto, da cui risultano visibili altri 7 aerogeneratori (e a distanza più ravvicinata) per un totale di ben 14 pale eoliche (rif. pag 7 del documento "1.25_Controdeduzioni Soprintendenza Siena Grosseto e Arezzo" seppur prodotto per altro procedimento autorizzatorio già avviato).

In ultimo, se il problema vuole essere affrontato in termini statici, si evince sinteticamente dalla tabella riportata a pag. 46-47 del documento 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni come da solo 6 dei 27 punti significativi selezionati si percepisce un solo impianto eolico. Stima che, prendendo in considerazione i restanti procedimenti autorizzatori in essere (es. Poggio Tre Vescovi, Poggio della Campana, ecc) potrà solo aggravarsi in termini percettivi.

In riferimento agli interventi di abbattimento in aree boscate.

Volendo ribadire la **non conformità** dell'intervento alle prescrizioni contenute nell'art. 12.3 dell'Elaborato 8b del PIT/PPR della Regione Toscana, già ampiamente delucidate nel parere ns. prot. 12498 del 04/05/2023, la Scrivente intende soffermarsi sugli impatti negativi generati dall'abbattimento di ampie aree boscate sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004 che fa propria la disciplina di stampo ecologista suggellata dalla Legge Galasso n.431/1985.

Dall'esame dell'elaborato 5.25 Interventi ricadenti in aree boschive si evince: «Utilizzando questo tipo di approccio, l'area boscata coinvolta dagli interventi di Viabilità, Piazzole di montaggio, fondazioni e Piazzole ausiliarie, nell'area d'impianto è pari a circa 29.711 mq, l'area boscata coinvolta dal cavidotto è di circa 268 mq e l'area boscata coinvolta dagli interventi definiti nel Road Survey è pari a circa 1.666 mq; per quanto riguarda la realizzazione della SSE, non c'è interferenza con aree boscate. [...] si è operato un riconteggio che ha escluso alcune superfici cartografate come bosco ma che in realtà non lo sono, rivedendo quindi la stima complessiva che scende a circa 30.719 mq» contro i 31.645 mq iniziali. Considerando inoltre che la superficie di bosco sottratta sarà solo



parzialmente ripristinata con opere di rimboschimento per 16.757 mq si determina una superficie boscata definitivamente perduta di circa 14 mila mq.

Il Proponente prosegue la trattazione specificando: «La quota rimanente di superficie non ricostituita in fase di esercizio, inferiore ai 31.645 mq disbosca in fase di cantiere, potrebbe essere recuperata con il meccanismo del rimborso compensativo, in mancanza di superfici alternative da rimboschire, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 44 della Legge Forestale regionale».

A maggior ragione si comprende come l'esecuzione delle opere, in particolare dovute alla realizzazione delle piazzole alla base delle pale e dei relativi collegamenti d'accesso alla strada asfaltata esistente, oltre a comportare estesi abbattimenti di boschi tutelati, sarà ripristinata solo per circa metà intervento e laddove si procederà ai ripristini ambientali (comunque auspicabili in sostituzione delle mera monetizzazione) ci vorranno decine d'anni prima di ottenere nuovamente alberature di una certa consistenza e una vegetazione ben strutturata.

Tornando a considerare le prescrizioni sopra accennate ben si comprende come il comma 1 e il comma 3 siano inequivocabilmente violati dall'esecuzione delle opere in contrasto alla disciplina del PIT:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

In merito a questo ultimo aspetto preme sottolineare, "con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio" come l'impianto produca fortissimi impatti in negativo diretti sulla riserva regionale del Bosco di Montalto, tutela dalla Parte III del D.Lgs 42/2004 ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), che si colloca esattamente di fronte al nuovo impianto eolico con il quale instaura rapporti di intervisibilità diretti aggravati dalla strettissima vicinanza (meno di un kilometro e mezzo). Gli effetti e gli impatti percettivi sono eloquenti nel fotoinserimento a pag. 65 del documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni. Grazie alla posizione sopraelevata del rilievo montuoso appare, con tutta la sua brutalità, la sovrapposizione cumulativa dei 7 aerogeneratori di Passo di Frassineto, dei 3 verso sinistra di Poggio dell'Aquila e anche, sullo sfondo a maggiore distanza, dei 7 aerogeneratori di Badia del Vento (totale ben 17 pale eoliche). Tali manufatti, per proprie dimensioni (si ribadisce il paragone in altezza con un grattacelo di sessanta piani fuori terra), caratteristiche tecniche, cromie, si pongono innegabilmente come elemento di forte disturbo alla godibilità pubblica della risorsa paesaggio che verrebbe compromessa e negata per almeno tre decine d'anni.

In riferimento al p.to 2.2 Quota dell'impianto:

Come già posto in evidenza dalla Scrivente Soprintendenza per l'impianto eolico poco distante di Badia del Vento, deve ribadirsi che l'areale sottoposto a tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004, sia appunto la "montagna" non limitata alla mera proiezione cartografica del suolo bensì spazialmente individuata da terra, aria e da ogni componente fisica valoriale che, secondo lo spirito ecologista della Legge Galasso n. 431/1985, delimita quella porzione di rilevato eccedente i 1.200 metri s.l.m. (interpretazione tra l'altro confermata dall'art. 5 dell'Elaborato 7b "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", costituente il PIT/PPR della Regione Toscana).

A tale interpretazione viene incontro quanto pronunciato dal Giudice Amministrativo con sentenza TAR Emilia Romagna del 21 marzo 2013 n. 225 che ha trattato esattamente il medesimo tema. Si rileva: «Le esponenti contrappongono a tale constatazione una diversa concezione del vincolo, secondo cui, pur essendo incontestato che tutti i basamenti delle turbine sono collocati ad un'altitudine inferiore a 1200 mt s.l.m., il loro sviluppo in altezza comporterebbe una parziale "invasione" visiva dello spazio sovrastante. [...] Le resistenti propugnano cioè una stretta e letterale interpretazione, secondo la quale oggetto della tutela sono soltanto "le montagne" (e non le visuali oltre i 1200 metri s.l.m.), per cui il limite dei 1200 metri andrebbe riferito esclusivamente alla quota altimetrica del suolo. Se effettivamente fosse esatta questa accezione, basterebbe posizionare tutti i basamenti delle torri anche pochi metri al di sotto dei 1200 per non invadere l'area tutelata, ed esonerare così l'intervento dalla valutazione di compatibilità con il vincolo ex art 142 d) del Codice ambiente. [...] Se la finalità della tutela è la preservazione del paesaggio montano,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo». Ovviamente si tratta di una lettura interpretativa pienamente condivisibile da parte della Scrivente in quanto rafforza, in maniera assolutamente ponderata, una corretta lettura del paesaggio così come percepito dalle popolazioni (cit. Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 firmata a Firenze) e dei suoi elementi di valore da salvaguardare.

La sentenza conclude stabilendo: «Perciò, in definitiva, anche se la lettera d) dell'art. 142 citato si riferisce a "le montagne", ed anche se l'espressione va intesa come riferimento al suolo, cioè a tutte le posizioni del versante e della cima che si trovano oltre la linea altimetrica dei 1200 metri, l'oggetto della tutela è inequivocabilmente il paesaggio visibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni, in cui entrano (nella fattispecie in modo assai rilevante per la loro mole e altezza) anche tutte le vicine costruzioni fondanti a quota inferiore ma svettanti a quota superiore, o comunque significativamente visibili sia verso l'alto che verso il basso), a meno che non siano abbastanza lontane da fuoriuscire dalla visuale significativamente percepibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni».

Secondo tale logica, condivisibile, la sommità delle pale, per la parte eccedente la quota altimetrica dei 1.200 metri s.l.m. si troverebbe sottoposta a tutela paesaggistica se percepita in modo "significativo" dai punti eccedenti i 1.200 metri s.l.m. con riferimento al suolo.

In tal caso due sono i punti che corrispondono a tali caratteristiche consultando la cartografia riportata nel Piano Paesaggistico: il primo a nord-est è costituito dalla cima del Monte della Zucca esattamente sul confine comunale tra Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda, mentre il secondo verso sud-ovest dal Monte dei Frati, anch'esso a cavallo tra i due comuni, e incatenato sull'Alpe della Luna. Entrambi i punti come detto superano in altitudine i 1.200 metri s.l.m. pertanto si intende verificare se sussistono rapporti di intervisibilità diretti con l'impianto eolico. Tale dimostrazione viene fornita dallo stesso documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni ove nella Figura 1 - Elaborato grafico "5.24B_Analisi visiva - AIP Area impatto potenziale cumulativo" si nota chiaramente come dal primo punto sia visibile perfettamente l'impianto di Passo di Frassineto (7 pale) oltre entrambi gli impianti di Poggio dell'Aquila (1+2 pale) per un totale di 10 aerogeneratori disturbanti il paesaggio. Dal secondo punto, analogamente, si intercettano visivamente i tre impianti citati, senza escludere la possibilità nelle porzioni campite in giallo di inquadrare (effettivamente) a lunga distanza anche l'impianto di Badie del Vento.

Sulla base di quanto sopra delineato appare necessario estendere la verifica di conformità dell'intervento anche alle prescrizioni di cui all'art. 9.3 dell'Elaborato 8b del PIT ovvero:

a - Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano:

1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;

2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei;

3 - le visuali d'interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skyline), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico.

La Scrivente ritiene l'intervento fortemente lesivo della tutela di tali ambiti paesaggistici in violazione evidente del comma 3.

In riferimento alle opere di adeguamento stradale.

Per quanto attiene agli impatti derivati dalle opere collaterali al progetto, si confermano i contenuti riportati nel parere di competenza già espresso con nota ns. 12498 del 04/05/2023: le modifiche alla viabilità esistente, descritte in progetto, risultano fortemente impattanti a causa delle trasformazioni dei profili del terreno esistenti sia a livello planimetrico che altimetrico (onde garantire gli opportuni raggi di curvatura per i grandi mezzi ed il superamento dei dislivelli).

Tali opere si sommano alle conseguenti alterazioni in negativo delle dotazioni boschive presenti sui diversi punti di intervento, a questi si aggiungono le modifiche orografiche, fortemente artificiose, corrispondenti alle nove piazzole di progetto su cui si innalzeranno le pale eoliche che non subiscono modifiche significative a seguito del deposito delle integrazioni e aggiornamenti progettuali.

Sotto il profilo della tutela archeologica, si conferma il parere espresso con nota prot. SABAP SI n. 5071 del 22/2/2023, fatte salve le modifiche introdotte dall'art. 19 del DL 24 febbraio 2023, n. 13 in relazione ai tempi di espletamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto sopra specificato, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana e con il patrimonio



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

monumentale interessato dalla realizzazione dell'impianto, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Giovanni Altamore.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

Il Soprintendente
Arch. Gabriele NANNETTI
*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20
e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*

AOOGRT / AD Prot. 0407902 Data 19/07/2024 ore 12:30 Classifica A.060.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it